



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE**

Composto dai signori magistrati:

Felice Manna	<i>Presidente</i>
Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
Irene Ambrosi	<i>Componente</i>
Eleonora Reggiani	<i>Componente</i>
Dario Cavallari	<i>Componente rel.</i>

**DECISIONE**

letta la documentazione presente agli atti e la memoria dell'opponente;

sentito l'opponente all'udienza del 27/04/2024;

**PREMESSO**

Lamberto Roberti ha depositato il 21 aprile 2024, presso il Ministero dell'Interno, un contrassegno per la partecipazione alle prossime elezioni europee dell'8-9 giugno 2024, riportante la dicitura PARLAMENTARE INDIPENDENTE.

Con provvedimento n. 15600/EP/8 del 23 aprile 2024 il Ministero dell'Interno ha attestato che, in ragione del mancato deposito dello statuto/della dichiarazione di trasparenza, non sarebbe stata possibile la presentazione di liste.

Lamberto Roberti ha presentato una richiesta di correzione di errore materiale al Ministero dell'Interno, il quale ha, nella sostanza, confermato il precedente provvedimento.

Lamberto Roberti ha proposto opposizione, rappresentando che il Ministero dell'Interno non avrebbe potuto imporre a un candidato individuale, come egli era, il deposito di documentazione che doveva essere richiesta solo a un partito politico o a un gruppo organizzato.



## **RITENUTO**

**1.** Occorre preliminarmente evidenziare che, come espressamente eccepito dal Ministero dell'Interno e confermato dalla lettura della documentazione agli atti, Lamberto Roberti ha ricevuto personalmente la comunicazione del provvedimento qui contestato alle ore 16,40 del 24 aprile 2024 (allegato 4 delle osservazioni del Ministero dell'Interno) e ha presentato la sua opposizione alle ore 16,44 del 24 aprile 2024 (allegato 8 delle citate osservazioni).

Queste circostanze non sono state negate dall'opponente né nella sua memoria del 27 aprile 2024 né nel corso della sua audizione.

L'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che «Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse».

Pertanto, Lamberto Roberti non ha rispettato il termine di cui sopra, la cui natura perentoria non può che comportare la decadenza dell'interessato dal potere di presentare opposizione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di questa.

Ulteriore profilo di inammissibilità dell'opposizione emerge dalla circostanza che il Ministero dell'Interno ha emesso il provvedimento impugnato in ragione del mancato deposito della dichiarazione di trasparenza ad opera di Lamberto Roberti, che precluderebbe, a sua volta, la presentazione delle liste.

In effetti, l'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce che «All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto

ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:

1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

Il successivo art. 22, comma 1, n. 1-bis, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, richiamato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 18 del 1979, precisa, poi, che «L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

(...)

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma».

Da queste disposizioni si evince che il deposito della dichiarazione di trasparenza è obbligatorio in tutti i casi e che ne è previsto un contenuto minimo, finalizzato, oltre che a individuare il legale rappresentato e gli organi, con la relativa composizione e le attribuzioni, del partito o del gruppo politico organizzato, pure ad indicare il soggetto che ha la titolarità del contrassegno.

Il Ministero dell'Interno ha giustificato la sua decisione proprio con questa *ratio decidendi*.

L'opponente ha basato la sua impugnazione, invece, sul fatto che la sua era una candidatura individuale, ma questa difesa non censura adeguatamente detta *ratio decidendi*, atteso che la normativa sopra riportata non ammette eccezioni, come, al contrario, sembra presupporre Lamberto Roberti, e che la circostanza indicata da



quest'ultimo non è stata posta dal Ministero dell'Interno a fondamento del suo provvedimento, potendo venire eventualmente in rilievo al momento della presentazione delle liste.

In conclusione, l'opposizione è dichiarata inammissibile.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile l'opposizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2024

I Componenti

*Luca Tofano*

*Stefano*

*Dario Lovellari*



Il Presidente

*[Signature]*

Depositato in Segreteria  
oggi 27 aprile 2024 h. 17,00

IL DIRETTORE  
*Don Luigi Esposito*